



www.regione.umbria.it/fse

AVVISO PUBBLICO

Programma Lavoro 2018 UMBRIATTIVA Reimpiego

Interventi di politica attiva del lavoro per il reimpiego dei lavoratori licenziati mediante procedura ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/91 e dei lavoratori cassintegrati a forte rischio di disoccupazione

Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria
2014-2020

OB. "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

Asse I "Occupazione"

Priorità di investimento 8.1 - R.A. 8.5– Azione 8.5.1 - Intervento specifico 8.5.1.5 A –
Scheda GE.O 6.1.1 Servizi per l'impiego

Priorità di investimento 8.1 - R.A. 8.5– Azione 8.5.1 - Intervento specifico 8.5.1.6 A –
Scheda GE.O 6.1.3 Aiuti all'assunzione

Priorità di investimento 8.5 - R.A. 8.6– Azione 8.6.1 - Intervento specifico 8.6.1.1 A –
Scheda GE.O 6.1.1 Servizi per l'impiego

Priorità di investimento 8.5 - R.A. 8.6– Azione 8.6.1 - Intervento specifico 8.6.1.1 A –
Scheda GE.O 6.1.3 Aiuti all'assunzione



www.regione.umbria.it/fse

Sommario

ARTICOLO 1. FINALITA' GENERALI	4
ARTICOLO 2. DOTAZIONE FINANZIARIA	4
PARTE I –	7
DESTINATARI FINALI E ASSEGNAZIONE DEL BUONO REIMPIEGO	7
ARTICOLO 3. CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI	7
ARTICOLO 4. MODALITA' DI ACCESSO	8
ARTICOLO 5. PRESA IN CARICO	8
ARTICOLO 6. LABORATORI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA RICERCA ATTIVA	8
ARTICOLO 7. ASSEGNAZIONE E CARATTERISTICHE DEL BUONO REIMPIEGO	9
ARTICOLO 8. OBBLIGHI IN CAPO AL DESTINATARIO FINALE	11
PARTE II –	12
SERVIZI DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO E INDIVIDUALIZZATO E DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO.....	12
ARTICOLO 9. BENEFICIARI DELLA MISURA	12
ARTICOLO 10. MODALITA' DI ADESIONE ALL'AVVISO	12
ARTICOLO 11. AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE	13
ARTICOLO 12. OBBLIGHI IN CAPO AL BENEFICIARIO	14
ARTICOLO 13. EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO E INDIVIDUALIZZATO	15
ARTICOLO 14. REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO	16
ARTICOLO 15. EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	16
ARTICOLO 16. REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	17



www.regione.umbria.it/fse

ARTICOLO 17. RICHIESTA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	18
ARTICOLO 18. AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE	20
PARTE III –	21
INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE.....	21
ARTICOLO 19. BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE	21
ARTICOLO 20. OBBLIGHI IN CAPO AL BENEFICIARIO	21
ARTICOLO 21. INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE	23
ARTICOLO 22. RICHIESTA DELL'INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE	25
ARTICOLO 23. REGIME DI AIUTI PER GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI	27
ARTICOLO 24. CUMULO DEGLI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE	29
ARTICOLO 25. AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE	30
PARTE IV –	31
DISPOSIZIONI COMUNI	31
ARTICOLO 26. TERMINE DEL PROCEDIMENTO E COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RICHIEDENTI	31
ARTICOLO 27. CONTROLLO E MONITORAGGIO	31
ARTICOLO 28. DISPOSIZIONI FINALI	32
ARTICOLO 29. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	32
ARTICOLO 30. INFORMAZIONI SULL'AVVISO	33
ARTICOLO 31. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL CASO DI DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE PRESSO L'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 REG. (UE) 2016/679	34
ARTICOLO 32. RIFERIMENTI NORMATIVI	36
ARTICOLO 33. NORME DI RINVIO	45



ARTICOLO 1. FINALITA' GENERALI

1. Con il presente Avviso ARPAL Umbria - Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito: ARPAL Umbria), individuato quale Organismo Intermedio ex D.G.R. n. 1117 del 15/10/2018, dando continuità a quanto previsto nel Programma Politiche Lavoro 2016-2017 della Regione Umbria, detta disposizioni per il finanziamento di interventi di politica attiva del lavoro a favore di cassintegrati a forte rischio di disoccupazione, e di lavoratori percettori di NASPI fuoriusciti a seguito di licenziamenti collettivi, per favorirne il reinserimento occupazionale, valorizzarne le competenze possedute e riqualificarli verso i profili ricercati dal mercato del lavoro regionale. Nello specifico dà attuazione al Programma del lavoro 2018 di cui alla DGR 817/2018 e al piano delle attività 2019 di ARPAL adottato con DGR 563/2019, integrata dalla DGR 671/2019, ed in particolare alla misura 1.5.1 di "UMBRIATTIVA Reimpiego": "Interventi di politica attiva del lavoro per il reimpiego dei lavoratori licenziati mediante procedura ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/91 e dei lavoratori cassintegrati a forte rischio di disoccupazione", secondo le disposizioni delle DGR 400/2019 e smi, attraverso l'erogazione delle seguenti attività:

- presa in carico e rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro da parte dei CPI dei destinatari finali;
- orientamento specialistico ed individualizzato;
- accompagnamento al lavoro;
- incentivo all'assunzione graduato sulla base della profilazione e dell'eventuale necessità formative.

ARTICOLO 2. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria generale del presente Avviso, a valere sul POR FSE 2014-2020, è definita con DGR n. 817 del 23 luglio 2018 "Adozione del Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018" ed ammonta a 1.250.000,00 euro, di cui 750.000 euro a valere sulla priorità d'investimento 8i e 500.000 euro a valere sulla priorità d'investimento 8v, come indicato nella successiva tabella 1. Con DGR 400/2019 è stato previsto che la dotazione finanziaria potrà essere incrementata, sulla base del numero di richieste, fino ad un massimo di 3.000.000 di euro. In questa ipotesi 1.000.000 di euro sono riservati per le prestazioni previste dal presente avviso a favore di destinatari finali, come di seguito definiti, sospesi o licenziati da imprese con unità operativa nei comuni dell'area di crisi complessa di Terni e Narni.



INVESTIAMO NEL TUO FUTURO

www.regione.umbria.it/fse

Tabella 1

Asse prioritario	Priorità d'investimento	Obiettivo specifico/RA	Azione	Intervento specifico	Scheda GE.O.	Destinatari	Servizi/misure dell'avviso	Dotazione finanziaria	
I OCCUPAZIONE	8.1 Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, nonché attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	Azione 8.5.1: misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	8.5.1.5 A	6.1.1 Servizi per il lavoro	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	presa in carico dei destinatari, orientamento di base	€ 10.000	
							rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva	€ 20.000	
							orientamento specialistico	€ 30.000	
							accompagnamento al lavoro	€ 200.000	
				Incentivo all'assunzione	€ 490.000				
	8.5.1.6 A	6.1.3 Aiuti all'assunzione							
	TOTALE 8.i								€ 750.000
	8.5 adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti	8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi	Azione 8.6.1 Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate ai piani di riconversione e ristrutturazione aziendale	8.6.1.1 A	6.1.1 Servizi per il lavoro	I lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	presa in carico dei destinatari, orientamento di base	€ 5.000	
							rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva	€ 15.000	
					orientamento specialistico		€ 20.000		
				6.1.1 Servizi per il lavoro			accompagnamento al lavoro	€ 150.000	
6.1.3 Aiuti all'assunzione					Incentivo all'assunzione		€ 310.000		
TOTALE 8.v								€ 500.000	



2. Il presente Avviso costituisce procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad attribuire ai beneficiari di cui alla Parte II e III del presente avviso un beneficio economico avente natura di contributo, sulla base di quanto disposto dall'art. 12 "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" della legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. e si configura come "Avviso pubblico a sportello senza formazione di graduatoria" secondo quanto previsto dal Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) della Regione Umbria, approvato con Determinazione Dirigenziale 21 giugno 2018, n. 6457. "PO Umbria FSE 2014-2020 - Approvazione Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 3 del 21 giugno 2018.", al § 2.2.2.1 "Selezione sulla base di candidatura individuale".

3. La possibilità di presentare domanda di incentivo all'assunzione di cui alla Parte III del presente avviso, nonché la domanda di ammissione a finanziamento per le prestazioni di orientamento specialistico e individualizzato e di accompagnamento al lavoro di cui alla Parte II, rimane aperta fino al 31.12.2020 salvo chiusura anticipata del presente Avviso per esaurimento delle risorse da parte di ARPAL Umbria con proprio atto ad evidenza pubblica.



www.regione.umbria.it/fse

PARTE I –

DESTINATARI FINALI E ASSEGNAZIONE DEL BUONO REIMPIEGO

ARTICOLO 3. CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI

1. Sono destinatari finali:

- a) i disoccupati ai sensi della normativa vigente iscritti ai Centri per l'impiego (CPI) regionali percettori di Naspi a seguito di procedure di licenziamento collettivo espletate, secondo le previsioni della L.223/91, da imprese con sede operativa nel territorio regionale, ovvero, limitatamente ai percettori residenti in Umbria al momento della richiesta, espletate da imprese con unità produttive localizzate anche in altre regioni;
- b) i lavoratori in CIGS a forte rischio di disoccupazione in quanto ritengono difficoltoso il mantenimento del proprio posto di lavoro dipendenti da:
 - imprese per le quali è stato attivato un tavolo di crisi a livello nazionale o regionale, di cui alla DGR n. 1013/2015, che beneficiano della CIGS (ex art.21 del Dlgs 148/2015) per crisi o per azioni di riorganizzazione per periodi pari o superiori a 6 mesi;
 - imprese che beneficiano di periodi di CIGS ai sensi dell'articolo 22-bis del Dlgs 148/2015, o ai sensi dell'articolo 44 comma 11 bis del Dlgs 148/2015 o ai sensi dell'articolo 9 quater della L 108/2018 o ai sensi dell'art. 44 del DL 109/2018, così come convertito in legge n. 130/2018, per il cui accesso è necessaria la previsione di specifici percorsi di politica attiva del lavoro da parte delle Regioni.

2. Potranno beneficiare delle misure previste dal presente Avviso i destinatari finali aventi le caratteristiche previste al comma 1 al momento dell'adesione e, ad esclusione dell'essere percettore di Naspi, al momento della presa in carico, che non siano impegnati in misure formative o di tirocinio previste da Umbriattiva Giovani o da Umbriattiva Adulti, di cui alla DGR 817 del 23/07/2018 e smi. Potranno beneficiare delle misure, altresì, i destinatari finali di cui al comma 1 che sono già stati presi in carico dai CPI ai sensi delle DD 8661/17 e DD 1315/2018. I destinatari finali che beneficiano di misure di accompagnamento al lavoro finanziate da programmi nazionali, quali assegno di ricollocazione (AdR) di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 150/2015 o l'accordo di ricollocazione (AdR CIGS) di cui all'art. 1 comma 136 della L. 205/2017, possono comunque essere assegnatari del Buono Reimpiego di cui all'art. 7, con l'esclusione delle attività di orientamento e accompagnamento al lavoro di cui alla parte II del presente avviso, in quanto già finanziate sui fondi nazionali.



3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dai destinatari finali al momento della adesione di cui all'articolo 4 e – ad eccezione dell'essere percettore di Naspi – a quello della presa in carico da parte dei CPI per la stipula o l'aggiornamento del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 4. MODALITA' DI ACCESSO

1. I destinatari di cui all'articolo 3 sono tenuti ad aderire al programma UMBRIATTIVA Reimpiego mediante il portale regionale *"lavoro per te"* (<https://lavoroper.te.regione.umbria.it>) e a fissare contestualmente con il CPI competente un appuntamento per effettuare un colloquio di orientamento e la stipula o l'aggiornamento del patto di servizio personalizzato con l'adesione al programma UMBRIATTIVA Reimpiego.

2. L'adesione, che si perfeziona con la stipula del patto di servizio personalizzato, potrà essere effettuata a far data dal 20.06.2019 fino alla data che sarà comunicata da ARPAL Umbria sul proprio sito istituzionale, sulla base della disponibilità delle risorse finanziarie, e comunque fino alla data di scadenza del 31.12.2020 fissata all'articolo 2. Ai fini dell'adesione le dichiarazioni sono rese e sottoscritte ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 5. PRESA IN CARICO

1. Il destinatario finale sostiene presso il CPI un colloquio di primo orientamento ai fini della presa in carico per la stipula o l'aggiornamento del patto di servizio personalizzato. Il CPI riscontra la presenza delle caratteristiche richieste dal presente avviso e inserisce nel patto l'adesione al programma UMBRIATTIVA Reimpiego. Tale attività è realizzata in attuazione del DM n. 4/2018 e secondo gli standard definiti dalla DGR 1168/2016 e rispetta le previsioni della scheda 6.1.1 del Manuale Generale delle Operazioni ad uso di beneficiari, attuatori e destinatari finali (GEO) di cui alla D.D. n. 6457 del 21.06.18.

2. L'adesione di cui al precedente comma prevede la partecipazione obbligatoria, pena l'esclusione dal programma, ad appositi laboratori presso il CPI volti al rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro e l'assegnazione del "buono reimpiego", quale titolo di accesso alle misure previste dal programma e descritte nelle successive parti 2 e 3 del presente avviso.

ARTICOLO 6. LABORATORI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA RICERCA ATTIVA

1. I destinatari finali partecipano all'iniziativa organizzata dal CPI competente per territorio titolare del patto di servizio personalizzato, finalizzata al rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro.



www.regione.umbria.it/fse

In tali laboratori viene erogata una consulenza personalizzata sulla stesura/aggiornamento del curriculum professionale, il supporto alla predisposizione delle lettere di accompagnamento e all'autopromozione, la preparazione per sostenere colloqui di lavoro e una panoramica sulle opportunità offerte dal territorio, gli attori e gli strumenti per la ricerca di lavoro messi a disposizione dalla rete regionale dei servizi ed in particolare quelli previsti dal presente avviso.

2. L'attività di cui al comma 1 è erogata dal CPI in forma individuale o di piccoli gruppi, formati da massimo 3 persone, ed ha una durata massima di 2 ore. In alternativa, sulla base del numero dei destinatari finali aventi caratteristiche omogenee, il CPI può erogare le stesse attività in forma seminariale coinvolgendo contemporaneamente gruppi composti da oltre 3 persone per una durata complessiva non superiore a 4 ore. In ogni caso la misura è erogata in attuazione del DM n. 4/2018 e secondo gli standard definiti dalla DGR 1168/2016, e rispetta le previsioni della scheda 6.1.1 del Manuale Generale delle Operazioni ad uso di beneficiari, attuatori e destinatari finali (GEO) di cui alla D.D. n. 6457 del 21.06.18.

ARTICOLO 7. ASSEGNAZIONE E CARATTERISTICHE DEL BUONO REIMPIEGO

1. Al termine delle attività descritte all'articolo 6 il CPI assegna al destinatario finale il "buono reimpiego" che dà diritto a beneficiare delle seguenti politiche attive, successivamente descritte nella Parte II e III del presente avviso:

- A. orientamento specialistico ed individualizzato;
- B. accompagnamento al lavoro;
- C. incentivo all'assunzione graduato sulla base della profilazione e dell'eventuale necessità formative.

2. Il "buono reimpiego" prevede l'attribuzione di una profilazione che misura la distanza dal mercato del lavoro e di conseguenza le difficoltà incontrate per il reinserimento. Tale attribuzione avviene sulla base dell'indice di profilazione, di cui alla Delibera ANPAL n. 6/2016, graduata secondo le procedure previste dalla DD MLPS 10/2015 nelle 4 classi (BASSA; MEDIA; ALTA; MOLTO ALTA) previste dal Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della commissione del 29 agosto 2017, come specificato nella successiva tabella 2. Ai destinatari finali privi di indice di profilazione viene attribuita la prima classe (BASSA) che contempla anche il valore 0.

Tabella 2

1. BASSA	2. MEDIA	3. ALTA	4. MOLTO ALTA
- Indice di profiling pari o inferiore a 0,25 o assente	- Indice di profiling pari o inferiore a 0,50 e superiore a 0,25	- Indice di profiling pari o inferiore a 0,75 e superiore a 0,50	- Indice di profiling superiore a 0,75



www.regione.umbria.it/fse

3. I requisiti previsti dalla classe di profilazione sono quelli posseduti alla data del rilascio del “buono reimpiego”.

4. La classe di profilazione, riportata dal CPI nel “buono reimpiego”, dà diritto a remunerazioni diverse per l’accompagnamento al lavoro di cui alla Parte II e per l’incentivo all’assunzione al termine dei percorsi di politica attiva, di cui alla Parte III; nel caso di destinatari iscritti alla lista di cui all’art. 8 della L. 68/99 o, limitatamente ai destinatari di cui al c. 1 let. b dell’art. 3, aventi una percentuale di invalidità almeno pari a quella prevista per l’iscrizione a detta lista, l’incentivo all’assunzione previsto, a prescindere dall’indice di profiling, è quello della quarta classe (MOLTO ALTA).

5. Qualora alla data di assunzione siano cambiate le caratteristiche di cui alla tabella 2 in maniera tale da consentire il passaggio ad una classe di profilazione più elevata, la remunerazione dell’accompagnamento al lavoro e il valore dell’incentivo vengono determinati sulla base della nuova classe di profilazione, dietro presentazione della necessaria documentazione rilasciata dal CPI da parte dei rispettivi beneficiari.

6. Il destinatario finale, ai fini dell’assegnazione del “buono reimpiego”, è tenuto ad indicare al CPI se intende avvalersi delle misure indicate al comma 1 alle lettere A e B. In caso affermativo il destinatario finale deve comunicare al CPI il nominativo del soggetto scelto per l’erogazione di tali attività di cui alla parte II del presente avviso. Tale soggetto, il cui nominativo viene riportato nel “buono reimpiego”, diviene titolare, limitatamente alle misure del programma UMBRIATTIVA Reimpiego, alla gestione del patto di servizio personalizzato del destinatario finale. Decorsi 180 giorni dalla registrazione di avvenuta presa in carico sul patto di servizio personalizzato da parte del CPI/APL prescelto, il destinatario finale che non ha ricevuto alcuna proposta di inserimento lavorativo può decidere di fruire di dette attività presso un altro soggetto richiedendo un nuovo “buono reimpiego” al CPI che ha rilasciato il primo entro il giorno precedente la scadenza su indicata; diversamente il “buono reimpiego” si intende rinnovato e il destinatario finale continuerà a beneficiare dei servizi del medesimo soggetto per un analogo periodo.

7. “I destinatari finali che beneficiano di misure nazionali di accompagnamento al lavoro quali AdR o AdR cigs o che hanno scelto di non beneficiare delle attività di cui alle lettere A e B del comma 1 provvedendo in autonomia alla ricerca attiva di una opportunità lavorativa, anche mediante l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione da ARPAL Umbria per la ricerca di un lavoro, risultano comunque, per 180 giorni dall’assegnazione del “buono reimpiego”, portatori per l’impresa dell’aiuto all’assunzione di cui alla parte III del presente avviso.

8. Il destinatario finale, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, nonché al comma 2 dell’articolo 8, resta beneficiario del “buono reimpiego” fino alla data di scadenza del 31.12.2020 fissata all’articolo 2, ovvero fino all’assunzione mediante contratti di lavoro incentivabili ai sensi della Parte III del presente avviso.



ARTICOLO 8. OBBLIGHI IN CAPO AL DESTINATARIO FINALE

1. Il destinatario finale è tenuto a:

- partecipare agli incontri di cui all'articolo 6;
- fissare entro 30 giorni dall'assegnazione del "buono reimpiego" un appuntamento con il soggetto indicato nel "buono reimpiego" stesso per beneficiare delle attività di cui alla parte II del presente avviso, qualora si abbia scelto di beneficiarne, e rispettare i successivi appuntamenti con lo stesso concordati;
- accettare l'occasione di lavoro congrua e coerente con quanto concordato nell'ambito delle attività di cui al precedente punto ai sensi del DM n.42 del 10 Aprile 2018.

2. Il venir meno agli obblighi sopra elencati senza giustificato motivo comporta la perdita del "buono reimpiego" assegnato e, in qualità di percettore di NASPI o di percettore di indennità di integrazione straordinaria, le sanzioni e i meccanismi di condizionalità previsti rispettivamente dagli artt. 21 e 22 del DLgs 150/2015.

PARTE II –

SERVIZI DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO E INDIVIDUALIZZATO E DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

ARTICOLO 9. BENEFICIARI DELLA MISURA

1. Sono beneficiari in qualità di soggetti titolati all'erogazione delle misure di orientamento specialistico e individualizzato e di accompagnamento al lavoro:

- i Centri per l'Impiego di ARPAL Umbria;
- le Agenzie per il Lavoro accreditate in Umbria ai sensi della DGR. 1209/2016 - **il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale della Regione Umbria (<http://www.regione.umbria.it/istruzione/accreditamento-dei-servizi-per-il-lavoro/elenco-dei-soggetti-accreditati-ai-servizi-per-il-lavoro>)**
- nelle more della piena operatività della rete dei servizi per il lavoro regionale, le Agenzie accreditate ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 150/2015 e smi ai servizi per il lavoro presso ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro per l'Assegno di Ricollocazione e che ai sensi dell'art. 8 del DM 3/2018 abbiano la disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio regionale (**elenco consultabile sul sito ANPAL all'indirizzo <https://servizi.anpal.gov.it/Operatori/Pagine/AccreditamentoNazionale.aspx>**).

ARTICOLO 10. MODALITA' DI ADESIONE ALL'AVVISO

1. I Centri per l'impiego (CPI) sono titolati alla erogazione delle misure senza necessità di adesione al presente avviso.

2. Le agenzie per il lavoro (APL) accreditate in Umbria o a livello nazionale, ai fini della adesione al presente avviso sono tenute a manifestare il proprio interesse a partecipare, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata **politichelavoro@pec.arpalumbria.it**, a partire dalla data di pubblicazione sul BURU, specificando nell'oggetto:

- il titolo dell'Avviso: Avviso Pubblico "UMBRIATTIVA Reimpiego"
- la dicitura "Manifestazione- Interesse-Orientamento e Accompagnamento al lavoro"
- il destinatario: "Dirigente del Servizio Politiche Integrate del Lavoro"

utilizzando l'apposito modello allegato "Candidatura per l'erogazione delle prestazioni/misure di politica attiva del lavoro della rete attiva per il lavoro" con apposizione della marca da bollo e contenente anche le informazioni relative alle sedi operative presso cui sarà reso disponibile il servizio.



3. In allegato alla dichiarazione di interesse di cui al comma 2, l'APL è tenuta ad inviare l'"atto di designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati e conferimento delle relative istruzioni", in considerazione del fatto che l'APL al ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, è titolata alla presa in carico dei destinatari finali.

ARTICOLO 11. AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE

1. Le manifestazioni di interesse inviate entro il 30 giugno 2019, saranno sottoposte ad un'istruttoria da parte di ARPAL Umbria, che per l'espletamento dei suoi compiti, potrà avvalersi anche di specifica Assistenza Tecnica. L'istruttoria, di cui è responsabile il Dirigente del Servizio Politiche Integrate del Lavoro, è tesa a verificare il possesso dei requisiti richiesti e si conclude entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, con l'adozione del relativo provvedimento da parte del Dirigente del Servizio.

2. L'istruttoria di cui al comma 1 verrà effettuata verificando il rispetto dei seguenti requisiti:

- Richiesta inoltrata nel rispetto dei termini previsti dall' Avviso;
- Richiesta presentata da Soggetto proponente ammissibile come previsto dall'Avviso;
- Sottoscrizione della richiesta;
- Presentazione della copia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente;
- Rispondenza della domanda alle disposizioni dell'Avviso;
- Completezza della domanda e dei relativi allegati.

3. Gli esiti dell'istruttoria delle manifestazioni di interesse saranno oggetto di apposito provvedimento del Dirigente del Servizio indicato al comma 1, comunicati tramite PEC all'APL proponente e pubblicati sul sito istituzionale di ARPAL Umbria; l'elenco delle APL ammesse sarà trasmesso ai CPI ai fini della visibilità dello stesso da parte dei destinatari finali al momento dell'attribuzione agli stessi del "buono reimpiego".

4. Le richieste inviate in data successiva a quella indicata al comma 1, e comunque entro la data finale di cui all'articolo 2, saranno oggetto di analoga istruttoria e di apposito provvedimento del Dirigente del Servizio indicato al comma 1 che, comunicato ai richiedenti, andrà ad aggiornare l'elenco degli ammessi di cui al comma 2. Per ragioni di efficienza amministrativa, l'istruttoria tecnica delle domande avverrà con cadenza trimestrale, a partire dal termine del mese di settembre 2019.



ARTICOLO 12. OBBLIGHI IN CAPO AL BENEFICIARIO

1. Con la manifestazione d'interesse l'APL si impegna a:

- interconnettersi con il portale "Lavoro per te" e il Sistema Informativo Lavoro (SIUL) messo a disposizione da ARPAL Umbria partecipando agli appositi momenti formativi e trasmettere ogni informazione richiesta per il controllo e il monitoraggio dei servizi e delle politiche regionali da loro erogate, secondo le modalità definite da ARPAL Umbria e ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia;
- fornire le proprie prestazioni a tutti i destinatari finali e imprese che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
- svolgere i propri servizi senza oneri per i destinatari finali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs 276/03 e s.m.i.;
- non percepire ulteriori emolumenti dalle imprese per l'erogazione dei servizi di politica attiva affidati da ARPAL Umbria e remunerati dalla stessa;
- osservare le disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali, come riportato alla successiva informativa per il trattamento dei dati personali, dei destinatari finali beneficiari del "buono reimpiego" che si rivolgeranno a loro, direttamente raccolti o acquisiti mediante l'accesso al SIUL, nonché il divieto di indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del D.lgs. 276 del 2003;
- promuovere i servizi e le attività relative al presente Avviso tramite il proprio sito internet;
- comunicare alla struttura competente dell'ARPAL che ha emesso il "buono reimpiego", in assenza di giustificato motivo, il mancato rispetto degli appuntamenti da parte dei destinatari finali, ovvero il rifiuto dell'offerta di politica attiva o di lavoro congrua e di quant'altro eventualmente previsto dal patto di servizio personalizzato di cui all'art. 20 del Dlgs 150/2015, anche ai fini della decadenza dallo stato di disoccupazione e delle decurtazioni e decadenza dalle prestazioni di sostegno al reddito, di cui agli art. 21 e 22 del Dlgs 150/2015;
- acquisire, da parte del destinatario finale, il consenso al trattamento dei dati ai fini del presente avviso e ai sensi della normativa vigente, inclusa l'autorizzazione al trasferimento degli stessi ad ARPAL Umbria.

2. Il soggetto beneficiario di cui al comma 1 è tenuto ad adempiere (in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati per il proprio ambito di responsabilità e per i compiti delegati dal titolare del trattamento) alle obbligazioni derivanti dall'applicazione del Reg. (UE) n. 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003



www.regione.umbria.it/fse

e del D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati e al trattamento dei dati personali per conto del titolare del trattamento, come disciplinato nell'atto di designazione allegato all'atto unilaterale d'impegno ai sensi dell'art. 28 del GDPR che dovrà essere sottoscritto dallo stesso beneficiario, secondo quanto previsto con DD n. 2737 del 21/03/2019 avente ad oggetto: "Applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione dei dati personali) all'attuazione del POR FSE 2014-2020.

3. I beneficiari sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il servizio on line della Regione Umbria SIRU FSE all'indirizzo <https://siruwebfse1420.regione.umbria.it> per l'invio:

- della richiesta di ammissione a finanziamento delle attività realizzate con relativi allegati richiesti;
- dell'atto unilaterale d'impegno entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento;
- la compilazione e l'inoltro della Domanda di Rimborso (DDR), secondo le specifiche del Manuale Generale delle Operazioni (GEO).

Il beneficiario è inoltre tenuto a partecipare ai momenti formativi per l'utilizzo del servizio on line regionale il cui calendario verrà comunicato dall'amministrazione responsabile. Qualora il beneficiario richiedente non fosse già dotato di identità digitale, dovrà preventivamente provvedere a farne richiesta collegandosi al sito SPID all'indirizzo <https://www.spid.gov.it/>.

ARTICOLO 13. EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO E INDIVIDUALIZZATO

1. Il CPI / l'APL beneficiario della misura registra sul Sistema Informativo Umbria Lavoro (SIUL) l'avvenuta presa in carico del destinatario finale portatore del "buono reimpiego" su cui è indicato il proprio nominativo, e provvede all'aggiornamento del patto di servizio personalizzato con le relative azioni di politica attiva erogate nel rispetto dei Lep nazionali e degli standard regionali dei servizi per l'impiego. Tale registrazione, autorizzata da ARPAL Umbria all'emissione del "buono reimpiego", deve avvenire al momento dell'erogazione della misura. In ogni caso le prestazioni di cui sopra devono essere erogate entro la data del 31.12.2020 individuata all'articolo 2, pena la non ammissibilità al finanziamento.

2. Il patto di servizio personalizzato del destinatario finale dovrà contenere, oltre alle generalità dell'ente erogatore e della sede operativa, le generalità dell'operatore assegnato e i recapiti dello stesso, la data del primo appuntamento di presa in carico, i reciproci impegni, gli obblighi del destinatario finale e del beneficiario.

3. Al destinatario finale viene garantita un'assistenza alla persona e tutoraggio, finalizzati a sostenerlo in modo continuativo in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione. Tale attività, erogata in forma



www.regione.umbria.it/fse

individuale, prevede anche la realizzazione di un orientamento specialistico rivolto alla definizione delle competenze possedute e all'individuazione delle propensioni, al fine della sua promozione presso le imprese del territorio.

4. L'attività di orientamento specialistico posta in essere deve essere regolarmente registrata nel patto di servizio personalizzato informatizzato in SIUL - con indicazione della data e della durata in ore - e debitamente riportata nell'apposito registro cartaceo vidimato da ARPAL Umbria, controfirmato dal destinatario finale e riportante la data dell'orientamento, l'annotazione delle principali attività e delle evidenze riscontrate, l'ora di inizio e quella di fine.

ARTICOLO 14. REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO

1. L'attività di orientamento specialistico, realizzata come indicato ai precedenti commi, secondo le previsioni della scheda 6.1.1 del Manuale Generale delle Operazioni ad uso di beneficiari, attuatori e destinatari finali (GEO) di cui alla D.D. n. 6457 del 21.06.18, regolarmente prevista nel patto di servizio personalizzato e registrata nell'apposito registro, viene remunerata per un massimo di 4 ore al valore di 35,50 euro/ora.

ARTICOLO 15. EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

1. Il CPI / APL beneficiario della misura, a seguito dell'attività di orientamento specialistico di cui all'articolo 13, definisce un "Programma di ricerca intensiva alla ricollocazione personalizzato per la ricerca attiva di lavoro", debitamente sottoscritto dall'operatore dell'APL/CPI e dal destinatario finale ai fini della condivisione, in cui vengono anche annotati i vari momenti di verifica. Esso è finalizzato alla promozione del profilo professionale verso i potenziali datori di lavoro, alla selezione dei posti vacanti, all'assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento nell'impresa, e da cui si evince la data dei momenti di verifica, le principali attività correlate al servizio di assistenza alla ricollocazione, la tracciatura dello svolgimento o meno delle attività anche ai fini del meccanismo della condizionalità.

2. Individuata l'occasione di lavoro dall'attività di scouting l'APL/CPI annota in un apposito "Documento di sintesi del bilancio di prossimità" l'eventuale gap di competenze rispetto a quelle possedute ed individuate nell'attività di cui all'articolo 13. L'impresa che assume il destinatario finale con forme contrattuali incentivate dal presente avviso ha diritto a richiedere una maggiorazione dell'incentivo, qualora il bilancio di prossimità riporti l'esistenza del gap di competenze e l'impresa dimostri di aver provveduto a colmarlo nelle modalità previste nella parte III del presente avviso.

3. Per le attività di sostegno all'inserimento lavorativo del destinatario finale è previsto un periodo di 180 giorni dalla registrazione di avvenuta presa in carico da parte del CPI/APL scelto sul patto di servizio personalizzato. Detto periodo si intende sospeso in caso di contratti stipulati durante l'erogazione del servizio non incentivabili dal presente avviso secondo le previsioni della parte III del presente avviso, per il periodo di vigenza del contratto medesimo. Se al termine di detto contratto questo non viene prorogato o trasformato in contratto incentivabile, o comunque non dà luogo ad una assunzione in apprendistato o a tempo indeterminato, il servizio di accompagnamento riprende a decorrere dalla data di interruzione della sospensione fino a concorrenza dei 180 giorni previsti. Decorso tale termine il destinatario finale assegnatario del buono reimpiego può continuare a beneficiare dei servizi del soggetto scelto per un analogo periodo previa conferma da parte dello stesso nel patto di servizio personalizzato o rivolgersi ad altro CPI/APL previa richiesta di un nuovo buono reimpiego.

ARTICOLO 16. REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

1. Per le attività di sostegno all'inserimento lavorativo è prevista una remunerazione al conseguimento del risultato occupazionale. L'importo della remunerazione è variabile in funzione della categoria di profilazione del destinatario finale assegnata dal CPI e del contratto di lavoro, secondo quanto definito nella tabella 3, così come definito dal Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della commissione del 29 agosto 2017.

Tabella 3

Contratto di lavoro / classe di cui alla tabella 2		IMPORTI (€) PREVISTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO			
		1. BASSA	2. MEDIA	3. ALTA	4. MOLTO ALTA
A	Contratto a tempo determinato / somministrazione superiore o uguale a 6 mesi ed inferiore a 12 mesi	600	800	1.000	1.200
B	Apprendistato II livello, contratto a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi somministrazione pari o superiore a 12 mesi	1.000	1.300	1.600	2.000
C	Contratto a tempo indeterminato e apprendistato I e III livello	1.500	2.000	2.500	3.000



2. Le remunerazioni previste in tabella 3 per le attività di accompagnamento al lavoro sono riconosciute e possono essere richieste:

a) nel caso dei contratti a tempo determinato o di somministrazione:

- al raggiungimento, anche mediante proroghe, dei 6 mesi di durata, relativamente agli importi previsti alla lettera A della tabella 3;
- al raggiungimento, anche mediante proroghe, dei 12 mesi di durata, relativamente alla remunerazione prevista alla lettera B della tabella 3, eventualmente al netto di quanto già remunerato ai sensi del precedente punto;

b) nel caso dei contratti a tempo indeterminato e di apprendistato:

- al superamento del periodo di prova previsto dal CCNL relativamente alle remunerazioni previste alle lettere B (per apprendistato di II livello) o C (per tempo indeterminato e apprendistato di I e III livello) della tabella 3.

3. Qualora il rapporto di lavoro nasca con forme contrattuali a tempo determinato che entro 12 mesi dall'inizio diano luogo con la medesima impresa ad una trasformazione a tempo indeterminato, ovvero nasca come somministrazione che dia luogo entro 12 mesi dall'inizio ad una assunzione a tempo indeterminato o in apprendistato da parte dall'impresa utilizzatrice, senza interrompere la presenza del destinatario finale presso la stessa, il CPI/APL, al verificarsi di tale evento può richiedere l'importo corrispondente previsto nella tabella 3 per la tipologia in cui lo stesso si è trasformato al netto dell'eventuale importo già richiesto per la tipologia contrattuale originaria.

4. Non è prevista alcuna remunerazione se la durata del rapporto di lavoro a termine o in somministrazione, proroghe eventuali incluse, è inferiore a 6 mesi e in tutti i casi in cui l'orario di lavoro risulti inferiore al 50% dell'orario previsto dal CCNL di riferimento.

5. Solamente nel caso in cui si verifichi una assunzione incentivabile ai sensi della Parte III del presente avviso, qualora alla data di detta assunzione il beneficiario del buono reimpiego abbia caratteristiche tali da consentirgli il passaggio ad una classe di profilazione di cui alla tabella 2 più elevata rispetto a quella indicata nel "buono reimpiego", il CPI/l'ApL può richiedere l'importo corrispondente, allegando la documentazione attestante l'appartenenza del destinatario finale alla nuova classe di profilazione.

ARTICOLO 17. RICHIESTA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

1. I beneficiari sono tenuti alla presentazione ad ARPAL Umbria:





a) della domanda di ammissione a finanziamento delle attività realizzate nel bimestre precedente di orientamento specialistico individualizzato di cui all'articolo 13, allegando copia del registro utilizzato;

b) della domanda di ammissione a finanziamento delle attività di accompagnamento al lavoro realizzate che hanno dato luogo a rapporti di lavoro che abbiano soddisfatto nel bimestre precedente quanto previsto al comma 2 e 3 dell'articolo 16, allegando copia del "programma di ricerca intensiva alla ricollocazione" e del "bilancio di prossimità", e l'eventuale documentazione attestante i requisiti che giustificano l'appartenenza del destinatario finale alla nuova classe di profilazione.

2. Le domande di finanziamento di cui al comma 1 e ogni altro allegato devono essere presentate, ai fini della validità legale, esclusivamente utilizzando il servizio on line della Regione Umbria SIRU FSE, all'indirizzo <https://siruwebfse1420.regione.umbria.it>, da soggetto dotato di identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) inserendo le informazioni richieste comprensive dei relativi allegati.

3. La presentazione delle *domande* non costituisce alcun obbligo di finanziamento in capo ad ARPAL Umbria che si riserva la facoltà di revocare, modificare o sospendere il presente Avviso pubblico con atto motivato, qualora ne ravveda la necessità, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei proponenti.

4. A seguito di ammissione a finanziamento da parte di ARPAL Umbria i beneficiari sono tenuti a produrre, utilizzando esclusivamente il servizio on line della Regione Umbria SIRU FSE all'indirizzo <https://siruwebfse1420.regione.umbria.it>:

- per quanto non inviato a seguito della manifestazione di interesse di cui all'articolo 10, l'atto unilaterale d'impegno, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento, così come previsto dal (GEO), par. 2.1.1.2 "Procedure di affidamento ad evidenza pubblica: tipologia Avvisi pubblici ex art. 12 legge 241/90 e s.m.i."

- la compilazione e l'inoltro della Domanda di Rimborso (DDR), secondo le specifiche del Manuale Generale delle Operazioni (GEO).

5. I servizi territoriali di ARPAL Umbria "Offerta politiche e servizi territoriali di Perugia" relativamente ai "buono reimpiego" rilasciati dai CPI in provincia di Perugia, e "Offerta politiche e servizi territoriali di Terni" per quelli rilasciati dai CPI in provincia di Terni, effettuano ricognizioni mensili sulle domande di ammissione a finanziamento pervenute relative alle attività di orientamento specialistico e di accompagnamento al lavoro, e provvedono all'assunzione dei necessari atti e alla comunicazione tramite pec ai beneficiari finali dell'esito dell'istruttoria. Le medesime strutture, verificato atto unilaterale d'impegno e DDR presentati dai beneficiari, provvedono alla liquidazione di quanto dovuto.

6. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento le domande di cui al comma 1 devono essere presentate entro la data finale del presente avviso del 31.12.2020 individuata all'articolo 2.



ARTICOLO 18. AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

1. Il processo valutativo delle richieste di ammissione a finanziamento delle attività realizzate di orientamento specialistico individualizzato e di accompagnamento al lavoro pervenute sarà effettuato, ai fini della loro ammissibilità a finanziamento, con riferimento alla sola modalità di verifica circa il rispetto dei requisiti di accesso al finanziamento, secondo la modalità di “Avviso pubblico a sportello senza formazione di graduatoria” così come previsto dal GE.O, par. 2.2.2.1 Selezione sulla base di candidatura individuale, in coerenza con la “Metodologia e criteri usati per la selezione delle operazioni (Reg. UE 1303/2014)” approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR Umbria FSE 2014–2020 nella seduta del 07 luglio 2015, nel limite della dotazione finanziaria prevista all’art.2, comma 2. Per ragioni di efficienza amministrativa, l’istruttoria tecnica delle domande avverrà con cadenza mensile.

2. La verifica istruttoria delle richieste di ammissione a finanziamento delle attività di orientamento specialistico individualizzato e di accompagnamento al lavoro verrà effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione verificando il rispetto dei seguenti requisiti:

- Richiesta inoltrata nel rispetto dei termini perentori previsti dall’ Avviso;
- Richiesta presentata da Soggetto proponente ammissibile come previsto dall’Avviso;
- Sottoscrizione della richiesta;
- Presentazione della copia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente;
- Rispondenza della domanda alle disposizioni dell’Avviso;
- Completezza della domanda e dei relativi allegati.

3. Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di ammissione a finanziamento sarà effettuata la verifica tramite il sistema informatico SIUL della corretta registrazione delle attività erogate e, nel caso dell’accompagnamento al lavoro, delle comunicazioni obbligatorie relative all’assunzione o della missione nonché delle eventuali proroghe e trasformazioni.

4. Al termine dell’istruttoria ciascuna delle richieste esaminate può risultare:

- ammessa a finanziamento se ha superato positivamente l’istruttoria;
- ammessa ma non finanziabile per carenza di fondi;
- non ammessa a finanziamento se non ha superato positivamente l’istruttoria.



PARTE III -

INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE

ARTICOLO 19. BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE

1. Sono beneficiari della misura di aiuto all'assunzione previsto dal presente Avviso all'articolo 21 le imprese¹ e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni e i loro consorzi, le cooperative e i loro consorzi, i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria, altri soggetti e organismi di natura privata - di seguito per brevità definiti "impresa" - che, sulla base della propria struttura e organizzazione e delle norme che le disciplinano, siano in grado di assumere senza dover ricorrere a procedure concorsuali o ad esse assimilabili per la selezione del personale a tempo indeterminato.

ARTICOLO 20. OBBLIGHI IN CAPO AL BENEFICIARIO

1. Ai fini dell'accesso all'incentivo all'assunzione di cui all'articolo 21, i beneficiari di cui all'articolo 19 devono:

- a) essere in possesso di partita IVA/Codice fiscale e/o essere iscritti alla Camera di commercio;
- b) avere la sede legale o almeno una unità produttiva/operativa localizzata nel territorio regionale;
- c) aver assunto presso una unità produttiva/operativa localizzata nel territorio regionale, con le modalità definite all'articolo 21, uno o più destinatari finali con le caratteristiche previste all'articolo 3 titolari del "buono reimpiego" rilasciato dai CPI;
- d) non incorrere nei divieti previsti dal c.1, lett. a, b, c, d dell'art. 31 del D. Lgs. 150/15 e smi;
- e) essere operative nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali anche volontarie né ad amministrazione controllata né sottoposte ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati ex art. 67 Legge Fallimentare (di seguito L.F.) né ad accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. e non avendo presentato richiesta di concordato "in bianco" ex art. 33 Decreto Sviluppo-D.L. n.83/2012;
- f) non trovarsi, per quanto applicabile, in una delle situazioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto

¹ Si considera "impresa" ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Secondo la "Racc. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE - Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese", in particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.



www.regione.umbria.it/fse

- degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
- g) non essere in difficoltà, secondo la definizione contenuta all’articolo 2, numero 18 del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione Europea (Regolamento generale di esenzione – GBER) e in crisi per sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012;
 - h) non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. clausola Deggendorf);
 - i) possedere una situazione di regolarità contributiva e di regolarità fiscale;
 - j) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
 - k) operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e che siano in regola con gli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 68/99 e per le assunzioni e che rispettino gli ulteriori principi generali previsti all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015);
 - l) conoscere e rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la gestione del Fondo Sociale Europeo e rendere la relativa dichiarazione;
 - m) rispettare la regola del “de minimis” e rendere la relativa dichiarazione, qualora si sia optato per tale regime;
 - n) accettare il sistema dei controlli, come previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - o) in capo al titolare/legale rappresentante e agli assetti proprietari, non avere, con il soggetto assunto, all’atto dell’inoltro della domanda d’incentivo, vincoli di parentela o di affinità entro il primo grado, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del c.c., nonché di coniugio;
 - p) essere dotato di identità digitale, ovvero provvedere preventivamente all’invio della domanda di incentivo all’assunzione a farne richiesta collegandosi al sito SPID all’indirizzo <https://www.spid.gov.it/>.

2. Il soggetto beneficiario di cui all’articolo 19 è tenuto ad adempiere (in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati per il proprio ambito di responsabilità e per i compiti delegati dal titolare del trattamento) alle obbligazioni derivanti dall’applicazione del Reg. (UE) n. 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., con particolare riguardo all’esercizio dei diritti degli interessati e al trattamento dei dati personali per conto del titolare del trattamento, come disciplinato nell’atto di designazione allegato all’atto unilaterale d’impegno ai sensi dell’art. 28 del GDPR che dovrà essere sottoscritto dallo stesso beneficiario, secondo quanto previsto con DD n. 2737 del 21/03/2019 avente ad oggetto: “Applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione dei dati personali) all’attuazione del POR FSE 2014-2020”.

ARTICOLO 21. INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE

1. L'incentivo all'assunzione è contributo di natura economica finalizzato ad una ricollocazione dei destinatari finali beneficiari del "buono reimpiego" presso un'impresa diversa da quella di provenienza che ha operato il licenziamento collettivo, ovvero che ha richiesto l'intervento straordinario di integrazione salariale.

2. L'incentivo è concesso alle imprese che abbiano assunto un destinatario finale beneficiario del "buono reimpiego", con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o in apprendistato, presso un'unità produttiva ricadente nel territorio della regione Umbria.

3. Nel caso in cui il destinatario finale assegnatario del "buono reimpiego" venga assunto con contratto a tempo determinato o con un contratto di somministrazione, l'incentivo è concesso se:

- il datore di lavoro procede alla trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato entro 12 mesi dall'inizio del rapporto di lavoro originario;
- l'impresa utilizzatrice assume a tempo indeterminato o in apprendistato il destinatario finale somministrato entro 12 mesi dall'inizio del contratto di somministrazione.

4. Gli importi relativi all'incentivo all'assunzione sono erogati in funzione della classe di profilazione del destinatario finale assegnata dal CPI e riportata nel "buono reimpiego", secondo i massimali previsti nella tabella 4:

Tabella 4

Contratto di lavoro / classe di cui alla tabella 2	MASSIMALI (€) PREVISTI PER L' INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE			
	1.BASSA	2.MEDIA	3.ALTA	4.MOLTO ALTA + Iscritti, a prescindere dall'età, alla lista di cui all'art. 8 della L. 68/99. Cassintegrati disabili con % di invalidità almeno pari a quella prevista per l'iscrizione alla lista di cui all'art. 8 della L. 68/99.
Contratto a tempo indeterminato/ apprendistato	5.000	7.500	10.000	12.000

Nel caso di destinatari finali iscritti alla lista di cui all'art. 8 della L. 68/99 o aventi, limitatamente ai destinatari di cui al c. 1 let. b dell'articolo 3, una percentuale di invalidità almeno pari a quella prevista per



www.regione.umbria.it/fse

l'iscrizione alla medesima lista debitamente attestata da apposita documentazione ai sensi della L. 104/1992, l'incentivo all'assunzione è quello previsto per la quarta classe (MOLTO ALTA) a prescindere dall'indice di profiling. Nel caso di disabili iscritti alla L.68/99 l'incentivo è erogato qualora l'assunzione avvenga al di fuori dell'obbligo.

5. Qualora alla data dell'assunzione incentivabile il destinatario finale assegnatario del buono reimpiego abbia le caratteristiche tali da consentirgli il passaggio ad una classe di profilazione più elevata, come indicato nella tabella 2, rispetto a quella attribuita dal CPI e riportata nel buono reimpiego, l'impresa può richiedere l'importo massimo corrispondente alla nuova classe di profilazione allegando alla richiesta stessa la documentazione attestante i requisiti che giustificano l'appartenenza del destinatario finale alla stessa.

6. L'incentivo di cui alla tabella 4 è concesso per l'intero importo, purché il relativo contratto di lavoro preveda un orario pari o superiore al 75% dell'orario settimanale stabilito come ordinario dal CCNL di riferimento. In caso di assunzione con contratto part-time che preveda un orario di lavoro compreso tra il 50% e il 75% dell'orario settimanale stabilito come ordinario dal CCNL di riferimento, l'incentivo sarà riparametrato rispetto alle ore di lavoro indicate nel singolo contratto. In ogni caso, per poter usufruire dell'incentivo, l'orario di lavoro non potrà essere inferiore al 50% dell'orario contrattuale previsto dal CCNL.

7. Nel caso in cui l'impresa abbia provveduto a colmare il gap di competenza del destinatario finale attestato nel bilancio di prossimità di cui all'articolo 15 dal CPI/APL, per il tramite di un percorso formativo progettato ed erogato da un Organismo di formazione accreditato ai sensi della DGR n. 1948/2004, individuato ed incaricato dall'impresa, secondo un approccio per Unità di Competenza e relative Unità Formative coerenti con il gap rilevato e che non costituiscano obblighi per l'impresa previsti dalla normativa nazionale - come, ad esempio, nel caso della formazione in materia di sicurezza o della formazione obbligatoria necessaria per poter svolgere determinate mansioni o ruoli - l'impresa, tenuto conto della distanza dal mercato del lavoro di detti destinatari finali rispetto a coloro che non necessitano di formazione, può richiedere un aiuto all'assunzione maggiorato dei seguenti importi, rispetto a quelli previsti dalla tabella 4, come di seguito individuati nella sottostante tabella 5.

Tabella 5

Necessità di formazione del destinatario finale (frequenza di un percorso formativo di durata)	MAGGIORAZIONE (€) DEI MASSIMALI PREVISTI NELLA TABELLA 4 RELATIVI ALL' INCENTIVO ALL' ASSUNZIONE IN CASO DI GAP DI COMPETENZE DEL DESTINATARIO FINALE COLMATO CON UN PERCORSO FORMATIVO			
	1. tra 25 e 49 ore	2. tra 50 e 74 ore	3. tra 75 e 99 ore	4. da 100 e più ore
IMPORTI AGGIUNTI RISPETTO ALLA TABELLA 4	500	1.000	1.500	2.000



www.regione.umbria.it/fse

8. In ogni caso, la remunerazione dell'incentivo addizionale all'impresa è prevista unicamente, oltre che al raggiungimento del risultato occupazionale obiettivo dell'Avviso, in caso di frequenza delle attività formative non inferiore al 75%. A tal fine l'impresa allega alla richiesta di ammissione a finanziamento anche:

- copia del bilancio di prossimità da cui emerge il gap di competenze;
- attestazione rilasciata dall'ente formativo accreditato che ha erogato il percorso formativo in caso di frequenza non inferiore al 75% dello stesso da parte del destinatario finale, da cui risulti il numero delle ore del percorso stesso, la struttura, i contenuti e le relative unità di competenza ai fini della coerenza con i gap individuati in sede di bilancio di prossimità.

9. La somma dei massimali previsti dalla tabella 4 con quelli della tabella 5 non può in ogni caso eccedere le somme previste con DGR 463/2014 e riportate al comma 5 dell'articolo 23 - sia per il regime di esenzione ex Regolamento (UE) n. 651/2014 sia per gli aiuti di stato. Nel caso in cui le somme di cui sopra eccedano gli importi previsti dalla DGR 463/2014 per il regime di esenzione, l'impresa può alternativamente presentare una richiesta di ogni singolo incentivo all'assunzione optando per regime de minimis ovvero optare per il regime di esenzione presentando richiesta di incentivo all'assunzione rimodulata nel limite massimo dei seguenti importi:

- € 11.436,75 nel caso di assunzione di soggetti disabili nel quadro del regime di esenzione ex Reg. 651/2014, pari al 75%;
- € 7.624,50 nel caso di assunzione o stabilizzazione di soggetti svantaggiati nel quadro del regime di esenzione ex Reg. 651/2014, pari al 50%.

ARTICOLO 22. RICHIESTA DELL'INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE

1. La richiesta di incentivo all'assunzione deve essere presentata entro 30 giorni dal termine del periodo di prova previsto dal CCNL per il rapporto di lavoro incentivabile ai sensi dell'articolo 21, ovvero dalla data di trasformazione / assunzione di cui al comma 3 del medesimo articolo, e comunque entro la data finale del 31.12.2020 individuata all'articolo 2, allegando eventualmente copia del bilancio di prossimità e dell'attestazione di frequenza dell'ente di formazione per la maggiorazione di cui al comma 7 dell'articolo 21, e l'eventuale documentazione attestante i requisiti che giustificano l'appartenenza del destinatario finale alla nuova classe di profilazione ai fini di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 21.

2. La richiesta di incentivo all'assunzione completa di ogni suo allegato, ai fini della sua validità legale, deve essere presentata apponendo la marca da bollo telematica esclusivamente utilizzando il servizio on line della Regione Umbria SIRU FSE, all'indirizzo <https://siruwebfse1420.regione.umbria.it>, da soggetto dotato di identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), inserendo le informazioni richieste comprensive dei relativi allegati.



3. La presentazione delle domande non costituisce alcun obbligo di finanziamento in capo ad ARPAL Umbria che si riserva la facoltà di revocare, modificare o sospendere il presente Avviso pubblico con atto motivato, qualora ne ravveda la necessità, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei proponenti.

4. I servizi territoriali di ARPAL Umbria "Offerta politiche e servizi territoriali di Perugia", relativamente ai "buono reimpiego" rilasciati dai CPI in provincia di Perugia, e "Offerta politiche e servizi territoriali di Terni" per quelli rilasciati dai CPI in provincia di Terni, provvedono all'istruttoria delle domande di incentivo pervenute con cadenza mensile e all'assunzione dei necessari atti e alla comunicazione tramite PEC ai beneficiari finali l'esito dell'istruttoria.

5. A seguito di ammissione a finanziamento da parte di ARPAL Umbria i beneficiari sono tenuti a produrre, utilizzando esclusivamente il servizio on line della Regione Umbria SIRU FSE all'indirizzo <https://siruwebfse1420.regione.umbria.it>:

- l'atto unilaterale d'impegno, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento di cui al precedente comma, così come previsto dal GE.O, par. 2.1.1.2 "Procedure di affidamento ad evidenza pubblica: tipologia Avvisi pubblici ex art. 12 legge 241/90 e s.m.i."
- la compilazione e l'inoltro della Domanda di Rimborso (DDR), secondo le specifiche del Manuale Generale delle Operazioni (GEO), entro 30 giorni dal raggiungimento del mantenimento occupazionale per 12 mesi incentivabile, allegando il Libro Unico del Lavoro, ovvero al verificarsi di interruzione del rapporto di lavoro incentivabile per dimissioni volontarie del destinatario finale, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, qualora detta interruzione sia avvenuta dopo 6 mesi di rapporto di lavoro incentivabile ai sensi del comma 2.

6. Ai fini del raggiungimento del mantenimento occupazionale per 12 mesi, di cui al precedente comma, concorre anche il periodo di lavoro a tempo determinato o in somministrazione, qualora la trasformazione contrattuale, ovvero l'assunzione con contratto incentivabile, sia intervenuta entro i 12 mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, e non abbia prodotto una interruzione della presenza del destinatario finale nell'impresa richiedente.

7. L'importo dell'incentivo è come di seguito determinato:

- a) per l'intero importo concesso, subordinatamente al raggiungimento dell'obiettivo del mantenimento occupazionale per 12 mesi;
- b) con una riduzione del 50% dell'importo dell'incentivo inizialmente previsto, nei casi di interruzione del rapporto incentivabile tra i 6 e i 12 mesi a seguito di dimissioni volontarie del destinatario finale, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

8. Non è previsto alcun incentivo in caso di interruzione del rapporto di lavoro:



www.regione.umbria.it/fse

- tra i 6 e i 12 mesi per cause diverse da quelle elencate al punto b del precedente comma;
- prima dei 6 mesi.

9. Ai fini di quanto previsto al precedente comma le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente ad ARPAL Umbria la cessazione del contratto di lavoro e/o ogni modifica dell'orario di lavoro che intervenga relativamente al destinatario finale la cui assunzione è oggetto di incentivo all'indirizzo seguente di ARPAL Umbria:

- Servizio "Offerta politiche e servizi territoriali di Perugia" relativamente ai "buono reimpiego" rilasciati dai CPI in provincia di Perugia, indirizzo pec: lavoro.perugia@pec.arpalumbria.it
- Servizio "Offerta politiche e servizi territoriali di Terni" per quelli rilasciati dai CPI in provincia di Terni, indirizzo pec: lavoro.terni@pec.arpalumbria.it

ARTICOLO 23. REGIME DI AIUTI PER GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

1. Gli incentivi all'assunzione di cui al precedente articolo 21 si configurano come aiuti di stato e sono soggetti, pertanto, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

2. La normativa dell'Unione Europea relativa agli aiuti di Stato, applicabile ai sensi del presente Avviso è la seguente:

- a) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013), relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- b) il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- c) il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 (G.U.U.E. L 190 del 28.06.2014) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- d) il Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 (G.U.U.E. L 114 del 26.4.2012) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG);
- e) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (G.U.U.E. L 187 del 26.6.2014) modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, che



www.regione.umbria.it/fse

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità).

3. Con riferimento ai Regolamenti di cui al comma 2, lettere a) – d), l'importo massimo di aiuti di Stato "de minimis" che può essere concesso ad una impresa unica² in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea, e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è il seguente:

Tabella 6

<i>Regolamento</i>	<i>Importo massimo concedibile nel triennio</i>
Regolamento (UE) n. 1407/2013 (art.3, par.2, primo periodo)	€ 200.00,00
Regolamento (UE) n. 1407/2013 (art.3, par.2, secondo periodo - settore trasporti di merci su strada per conto terzi)	€ 100.00,00
Regolamento (UE) n. 1408/2013	€ 15.000,00
Regolamento (UE) n. 717/2014	€ 30.000,00
Regolamento (UE) n. 360/2012	€ 500.000,00

4. Il legale rappresentante di ogni soggetto richiedente l'incentivo in regime "de minimis" - nell'ambito del concetto di "impresa unica" (se applicabile) e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento UE 1407/2013 in tema di fusioni/acquisizioni (comma 8) o scissioni (comma 9) - è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti in "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Poiché il momento rilevante per la verifica

² Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013, "Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica".



www.regione.umbria.it/fse

dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), ove la concessione dell'aiuto avvenga nell'anno successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l'impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un'auto-dichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell'esercizio finanziario e dei due precedenti. Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l'impresa perderà il diritto non al solo importo in eccedenza, ma all'intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

5. Con riferimento al Regolamento (UE) n. 651/2014, il singolo aiuto richiesto nell'ambito del presente Avviso non può eccedere i limiti previsti dalla DGR n. 463 del 24/04/2014 e dal Manuale Generale delle Operazioni (GEO) di seguito indicati:

- € 11.436,75 nel caso di assunzione o stabilizzazione di soggetti disabili nel quadro del regime di esenzione ex Reg. 651/2014, pari al 75%;
- € 7.624,50 nel caso di assunzione o stabilizzazione di soggetti svantaggiati nel quadro del regime di esenzione ex Reg. 651/2014, pari al 50%;
- € 15.249,00 nel caso di assunzione o stabilizzazione di soggetti molto svantaggiati nel quadro del regime di esenzione ex Reg. 651/2014, pari al 50%

Nel caso di aiuti di Stato in regime "de minimis", il singolo aiuto richiesto nell'ambito del presente Avviso non può eccedere il limite di € 15.249,00 .

6. La mancata presentazione della dichiarazione "de minimis" o della dichiarazione relativa agli aiuti ex Regolamento (UE) n. 651/2014 comporterà l'automatica decadenza del diritto del beneficiario all'ottenimento dell'aiuto.

7. In relazione a quanto previsto al comma 1, la rispondente disciplina regionale è la seguente:

- a) D.G.R. n. 600/2014 (Reg. UE n. 1407/2013) avente per oggetto le Disposizioni regionali in materia di Aiuti di Stato attuative del Regolamento (UE) n. 1407/2013 applicabili agli interventi qualificabili come aiuti di Stato concessi a valere sui POR FSE 2007-2013 e 2014-2020 e su altre risorse pubbliche per interventi di politica attiva del lavoro in ambito regionale.
- b) D.G.R. n. n. 738/2015 avente per oggetto l'approvazione del regime di aiuti alla formazione e regime di aiuti all'occupazione a seguito del Regolamento (UE) n. 651/2014.

ARTICOLO 24. CUMULO DEGLI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

1. L'incentivo per le assunzioni è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non aventi natura selettiva rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.
2. L'incentivo di cui al presente Avviso non è cumulabile con altri incentivi a valere su POR FSE Regione Umbria 2014-2020 erogati per l'assunzione del medesimo soggetto.



3. Gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità ex Regolamento n. 651/2014 e smi possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del medesimo regolamento (ivi ricomprese le agevolazioni ex art. 13 della Legge 68/99), relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista (75%) purché tale cumulo, come previsto dall'articolo 8 comma 6 dello stesso, non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi salariali in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

ARTICOLO 25. AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

1. Il processo valutativo delle richieste di incentivo pervenute sarà effettuato, ai fini della loro ammissibilità a finanziamento, con riferimento alla sola modalità di verifica circa il rispetto dei requisiti di accesso al finanziamento, secondo la modalità di "Avviso pubblico a sportello senza formazione di graduatoria" così come previsto dal GE.O, par. 2.2.2.1 Selezione sulla base di candidatura individuale, in coerenza con la "Metodologia e criteri usati per la selezione delle operazioni (Reg. UE 1303/2014)" approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR Umbria FSE 2014–2020 nella seduta del 07 luglio 2015, nel limite della dotazione finanziaria prevista all'art.2, comma 2. Per ragioni di efficienza amministrativa, l'istruttoria tecnica delle domande avverrà con cadenza mensile.

2. La verifica istruttoria delle richieste di incentivo presentate dalle imprese verrà effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione verificando il rispetto dei seguenti requisiti:

- Richiesta inoltrata nel rispetto dei termini perentori previsti dall' Avviso;
- Richiesta presentata da Soggetto proponente ammissibile come previsto dall'Avviso;
- Sottoscrizione della richiesta;
- Presentazione della copia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto proponente;
- Rispondenza della domanda alle disposizioni dell'Avviso;
- Completezza della domanda e dei relativi allegati.

3. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di incentivo sarà effettuata la verifica tramite il sistema informatico SIUL della comunicazione obbligatoria relativa all'assunzione o all'inizio missione e saranno, altresì, effettuate a campione verifiche riguardo la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000.

4. Al termine dell'istruttoria ciascuna delle richieste esaminate può risultare:

- ammessa a finanziamento se ha superato positivamente l'istruttoria;
- ammessa ma non finanziabile per carenza di fondi;
- non ammessa a finanziamento se non ha superato positivamente l'istruttoria.

PARTE IV – DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 26. TERMINE DEL PROCEDIMENTO E COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Il procedimento valutativo per l'approvazione della richiesta di ammissione a finanziamento degli interventi di cui alle parti II e III si conclude, entro il mese successivo a quello di presentazione della stessa, con l'adozione del relativo provvedimento da parte del Dirigente del Servizio:
 - “Offerta politiche e servizi territoriali di Perugia” relativamente ai “buono reimpiego” rilasciati dai CPI in provincia di Perugia;
 - “Offerta politiche e servizi territoriali di Terni” per quelli rilasciati dai CPI in provincia di Terni.
2. Gli esiti dell'attività istruttoria (ammissione a finanziamento o motivi ostativi in caso di non ammissione) saranno comunicati al soggetto richiedente, anche ai fini della notifica del finanziamento assegnato in regime di aiuti relativamente all'intervento di cui alla Parte III, tramite apposita notifica a mezzo PEC da parte del Servizio di ARPAL Umbria competente, indicato al comma 1.
3. Il provvedimento dirigenziale di cui al comma 1, sarà, inoltre, pubblicato nel canale Amministrazione trasparente di ARPAL Umbria.
4. In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento senza giustificato motivo ed adeguata comunicazione, il soggetto proponente potrà proporre ricorso al T.A.R. dell'Umbria.

ARTICOLO 27. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. I controlli ed il monitoraggio sulle attività e sulle domande di rimborso inerenti il presente avviso saranno effettuati nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale con particolare riferimento a:
 - a) Il G.E.O della Regione Umbria, approvato con Determinazione Dirigenziale 21 giugno 2018, n. 6457. “PO Umbria FSE 2014-2020 - Approvazione Manuale Generale delle Operazioni (G.E.O) rev. n. 3 del 21 giugno 2018.”,
 - b) Il Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE UMBRIA 2014-2020 (SI.GE.CO.) approvato con Determinazione Direttoriale n. 10484 del 15/10/2018 "Sistema di Gestione e di Controllo" del PO FSE Umbria 2014-2020 – Approvazione modifiche/integrazioni – versione 3 al 29.06.2018”.



2. Eventuali irregolarità rilevate determineranno la revoca totale o parziale del contributo e la ripetizione delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati dalla data di erogazione del contributo stesso.

ARTICOLO 28. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni previste nel Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) della Regione Umbria, approvato con Determinazione Dirigenziale 21 giugno 2018, n. 6457. “PO Umbria FSE 2014-2020 - Approvazione Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 3 del 21 giugno 2018.”, pubblicata nel Supplemento ordinario n.4 del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 04.07.18.

2. Ulteriori disposizioni, concernenti aspetti di carattere gestionale e finanziario, potranno, comunque, essere adottate dal Servizio Politiche Integrate del Lavoro di ARPAL Umbria successivamente alla pubblicazione del presente avviso, in coerenza e attuazione del suddetto Manuale GE.O.

ARTICOLO 29. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti previsti del presente Avviso per l'individuazione dei **beneficiari della misura orientamento specialistico e accompagnamento al lavoro** di cui all'articolo 10 è la seguente:

ARPAL Umbria – “Dirigente del Servizio Politiche Integrate del Lavoro” Via M. Angeloni 61 06124 Perugia
Indirizzo pec: politichelavoro@pec.arpalumbria.it

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta motivata scritta a ARPAL Umbria - “Servizio Politiche Integrate del Lavoro” Via M. Angeloni 61 06124 Perugia, indirizzo pec: politichelavoro@pec.arpalumbria.it con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.

2. Le unità organizzative cui sono attribuiti i procedimenti previsti del presente Avviso per la gestione delle attività di orientamento specialistico e accompagnamento al lavoro di cui alla Parte II e di aiuto all'assunzione di cui alla Parte III sono le seguenti:

- relativamente ai “buono reimpiego” erogati dai CPI di Perugia, Città di Castello e Foligno:

ARPAL Umbria - “Servizio offerta politiche e servizi territoriali Perugia” Via Palermo 86/A – 06124 Perugia.
Dirigente Dott. Riccardo Pompili, indirizzo pec: lavoroperugia@pec.arpalumbria.it

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta motivata scritta a ARPAL Umbria - “Servizio offerta politiche e servizi territoriali Perugia” Via Palermo 86/A – 06124 Perugia, indirizzo pec: lavoroperugia@pec.arpalumbria.it con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.

- relativamente ai “buono reimpiego” erogati dai CPI di Terni e Orvieto:



www.regione.umbria.it/fse

ARPAL Umbria - "Servizio offerta politiche e servizi territoriali Terni" Via Annio Floriano, 16 05100 Terni. Dirigente dott. Riccardo Pompili, indirizzo pec: lavoroterni@pec.arpalumbria.it

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta motivata scritta a ARPAL Umbria - "Servizio offerta politiche e servizi territoriali Terni" Via Annio Floriano, 16 05100 TERNI (TR), indirizzo pec: lavoroterni@pec.arpalumbria.it con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.

ARTICOLO 30. INFORMAZIONI SULL'AVVISO

1. Il presente Avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed è reperibile nel portale istituzionale.

2. ARPAL Umbria e gli uffici dei CPI sono tenuti a dare massima informazione e pubblicità all'iniziativa.

Il presente avviso e i relativi formulari ed allegati sono reperibili sul sito web istituzionale di ARPAL Umbria <http://arpalregioneumbria.it/>

3. Per informazioni relativi al presente avviso gli interessati potranno:

- relativamente alle adesioni e prese in carico dei destinatari finali di cui all'articolo 3 e l'assegnazione dei titoli d'accesso alle misure, telefonare (dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00) o inviare una mail a:

riguardo al territorio della provincia di Perugia (CPI di Perugia, Città di Castello e Foligno):

ARPAL Umbria - "Servizio offerta politiche e servizi territoriali Perugia"

CPI di Perugia:

Tel. 075 - 5044266; mail: mgalinella@regione.umbria.it

Tel. 075 - 5044287; mail: mromeggini@regione.umbria.it

CPI Città di Castello

Tel. 075 - 8553302

Fax -075 8521600, mail: lavorocastello@regione.umbria.it

CPI Foligno

Tel. 0742 - 340655; mail: rsorbi@regione.umbria.it

Tel. 0742 - 340655; mail: gbonifazi@regione.umbria.it

riguardo al territorio della provincia di Terni (CPI di Terni e Orvieto):

ARPAL Umbria - "Servizio offerta politiche e servizi territoriali Terni":

Tel. 0744 - 484132; mail: fnarciso@regione.umbria.it

Tel. 0744 - 484131; mail: smenicocci@regione.umbria.it

- relativamente alla presentazione delle richieste di adesione all'avviso da parte delle Agenzie per il lavoro cui all'articolo 10 : ARPAL Umbria, Servizio Politiche Integrate del Lavoro, via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia - Tel. 075/504 5797 - 5463 - 5751 -6157 - 6422 (dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00) oppure inviando una e-mail a: cig2010@regione.umbria.it;
- relativamente alla presentazione delle richieste ammissione a finanziamento, della presentazione delle domande di rimborso e relativi aspetti gestionali telefonando (dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00) o inviando una mail a::
- relativamente ai "buono reimpiego" erogati dai CPI di Perugia, Città di Castello e Foligno:



www.regione.umbria.it/fse

ARPAL Umbria - "Servizio offerta politiche e servizi territoriali Perugia"

Tel. 075 - 5044215; mail: manuelapaganelli@regione.umbria.it

Tel. 075 - 5044213; mail: cmarconi@regione.umbria.it;

- relativamente ai "buono reimpiego" erogati dai CPI di Terni e Orvieto:
ARPAL Umbria - "Servizio offerta politiche e servizi territoriali Terni"
Tel. 0744 - 484104; mail: fciampa@regione.umbria.it
- in merito all'utilizzo dei sistemi informativi SIUL e SIRU FSE: ARPAL Umbria, "Servizio Affari amministrativi, finanziario e controllo strategico" Via Palermo 86/A – 06124 Perugia, Tel. 075/5044294 (dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00) oppure inviando una e-mail a: infolavoro@regione.umbria.it.

ARTICOLO 31. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL CASO DI DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE PRESSO L'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 REG. (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini *del presente Avviso*

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è Arpal Umbria – con sede in Via Mario Angeloni n 61 – 06121 Perugia; Email: Irossetti@regione.umbria.it; PEC: arpal@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041; nella persona del suo legale rappresentante, Luigi Rossetti.

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del Responsabile protezione Dati Personali ARPAL Umbria, le istanze e le comunicazioni a riguardo devono essere inviate al legale rappresentante dell'Ente come sopra indicato.

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

ARPAL Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche /cartacee (*scegliere la/le opzioni che interessano*). Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico



Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: *“Adesione a UMBRIATTIVA Reimpiego previsto dal Programma del lavoro 2018”*.

4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

I dati personali oggetto di trattamento sono: dati comuni e particolari, ex articolo 9 del regolamento 679/2016.

5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente l'espletamento delle procedure di autorizzazione e determina l'automatica esclusione dell'istanza.

6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori dei Servizi

- Politiche Integrate del Lavoro
- Offerta Politiche e Servizi territoriali Perugia
- Offerta Politiche e Servizi territoriali Terni
- Organizzazione, risorse umane, finanziarie e strumentali.

All'esterno dell'Amministrazione i dati saranno trattati da Società esterne incaricate della realizzazione e gestione delle piattaforme informatiche e del pagamento delle indennità laddove previste, nonché ad ai soggetti designati quali responsabili esterni del trattamento.

I dati forniti saranno oggetto di comunicazione ai Servizi competenti della Regione Umbria per le rispettive attività istituzionali normativamente previste.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

I dati personali non verranno trasferiti a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali.

8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

9. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)



www.regione.umbria.it/fse

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza ad Arpal Umbria è presentata contattando, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del Responsabile protezione Dati Personali, e ai sensi dell'articolo 2 quarter-deces del Dlgs 196/2003, il responsabile del procedimento:

- relativamente alle adesioni, prese in carico ed assegnazione dei titoli d'accesso alle misure che riguardano il territorio della provincia di Perugia (CPI di Perugia, Città di Castello e Foligno) al Responsabile del procedimento: "Servizio offerta politiche e servizi territoriali Perugia" Via Palermo 86/A – 06124 Perugia. Dirigente dott. Riccardo Pompili, **che potrà essere contattato esclusivamente via email al seguente indirizzo** riccardopompili@regione.umbria.it.
- relativamente alle adesioni, prese in carico ed assegnazione dei titoli d'accesso alle misure che riguardano il territorio della provincia di Terni (CPI di Terni e Orvieto) al Responsabile del procedimento: "Servizio offerta politiche e servizi territoriali Terni" Via Annio Floriano 16 05100 Terni. Dirigente dott. Riccardo Pompili, **che potrà essere contattato esclusivamente via email al seguente indirizzo** riccardopompili@regione.umbria.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

I dati non sono soggetti a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4.

ARTICOLO 32. RIFERIMENTI NORMATIVI

Arpal Umbria adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione

a livello comunitario:

- del Regolamento (UE) n.1303/2013 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio";
- del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
- del Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati



www.regione.umbria.it/fse

membri e la Commissione e che adotta la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;

- del Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013
- del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
- del Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- del Regolamento di esecuzione (UE) 276/2018 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei;
- del Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014 , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- del Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, dell' 11 settembre 2014 , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22.12.2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento UE n. 1303/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015 , recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;



www.regione.umbria.it/fse

- del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/277 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale;
- del Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- del Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG);
- del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- del Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della commissione del 29 agosto 2017;
- del Regolamento delegato (UE) 2017/90 della commissione del 31 ottobre 2016;
- della Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- dell'Accordo di partenariato con l'Italia, trasmesso dallo Stato alla CE in data 22 aprile 2014, ai sensi del Reg. 1303/2013 art. 14, punto 4 ed approvato con decisione di esecuzione della commissione del



www.regione.umbria.it/fse

29.10.2014 – CCI2014IT16M8PA001, modificata dalla decisione di esecuzione C(2018) 598 final del 08/02/2018, nel quale si definiscono gli impegni che ogni Stato membro assume per perseguire la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

- della Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) n.9916 del 12.12.2014, inerente l'approvazione di determinati elementi del Programma Operativo "Regione Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Umbria in Italia – CCI2014IT055SFOP1010, di cui si è preso atto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 118 del 02.02.2015;
- dei documenti denominati "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni e della strategia di comunicazione nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE e FESR 2014-2020", approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 luglio 2015;
- dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 dalla Commissione Europea, modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 598 final del 8.2.2018
- della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 5669 del 09.08.2017, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n. 986 del 06.09.2017 con la quale è stata approvata la prima riprogrammazione sostanziale del POR FSE 2014-2020 inerente l'introduzione, nell'ambito del paragrafo 4.3 "Approccio integrato allo sviluppo territoriale" della previsione dell'utilizzo dello strumento ITI – Investimento Territoriale Interato (art. 36 Reg. UE n. 1303/2013) per la realizzazione del "Progetto Integrato d'Area per il Trasimeno";
- della Decisione di esecuzione C(2018) 7929 del 21.11.2018 con la quale la Commissione Europea ha approvato la seconda proposta di riprogrammazione del POR FSE Regione Umbria, inviata in ultima versione il 26 settembre 2018, per una nuova dotazione finanziaria degli assi e per la revisione degli indicatori fisici e finanziari relativi al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;
- del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- della Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) n. 9916 del 12.12.2014 inerente l'approvazione di determinati elementi del Programma Operativo "Regione Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Umbria in Italia - CCI 2014IT055SFOP010;



www.regione.umbria.it/fse

a livello nazionale:

- della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, art.52, comma 6 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” che istituisce il “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
- del Decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
- del Decreto Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 - Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- della Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;
- della Legge 4 giugno 1984, n. 194 - Interventi a sostegno dell'agricoltura;
- del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449.
- della Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- della Legge Quadro Nazionale 21.12.1978 n. 845 in materia di formazione professionale;
- del D. Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012 n. 92”;
- della Legge n. 234 del 24 dicembre 2012, art.52, comma 6 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” che istituisce il “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
- del Decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
- della L. n. 223 del 23/07/1991 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro” e smi;
- del D.Lgs. n. 276 del 10.09.2003 “Attuazione alle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed integrazioni;
- della Legge 24.06.1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- della Legge 10 dicembre n. 2014 n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino



www.regione.umbria.it/fse

- della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- del D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
 - del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
 - del Dlgs 148/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e smi;
 - del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
 - del Dlgs 185/2016 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”
 - della Circolare del MLPS n. 34 del 23.12.2015 recante le prime indicazioni operative del D. Lgs. 150/2015;
 - del DM n.42 del 10 Aprile 2018;
 - del DL 109/2018 “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” che all’art. 44 prevede il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi”;
 - della L. 130/2018 di conversione con modificazioni del DL 109/2018;
 - della Legge 205/2017 che all’art.1, comma 139, ha previsto che le risorse finanziarie residue di cui all’art.44, comma 11/bis, del D.Lgs. 148/2015, possono essere destinate, anche nell’anno 2018 alle stesse finalità di cui all’art. 44, comma 11/bis, del D.Lgs. 148/2015, nonché a quelle dell’art.53-ter, della L 96/2017;
 - della L. n. 145 del 30/12/2018, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
 - del DL 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
 - della L. n. 26 del 28/03/2019 di conversione con modificazioni del DL 4/2019;

a livello regionale:

- della D.G.R. n. 817 del 23 luglio 2018, “Adozione del Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018” e tutti gli atti ivi richiamati che si danno per interamente riportati;



www.regione.umbria.it/fse

- della DGR n. 99 del 04/02/2019 avente ad oggetto: “Interventi di politica attiva del lavoro per i lavoratori delle aziende che richiedono l’intervento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell’art. 44 del DL n. 109/2018 così come da legge di conversione n. 130/2018. Modifica e integrazione alle misure di cui alla DGR 847/2017 e al Piano del lavoro Umbriattiva 2018 di cui alla DGR 817/2018”;
- della DGR n.1168 del 17/10/2016 avente ad oggetto “Definizione degli standard dei servizi regionali per l’impiego in funzione delle novità introdotte dal D.Lgs n. 150/2015. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 425/2014” e tutti gli atti ivi richiamati;
- della DGR n. 1209 del 24/10/2016 avente ad oggetto “ Disciplina regionale per l’accreditamento dei servizi per il lavoro”;
- della DGR n. 400 del 01/04/2019 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 Asse 1, priorità d’investimento 8.i e 8.v. Atto di indirizzo per l’adozione di un avviso pubblico di ARPAL Umbria per il reimpiego dei lavoratori licenziati mediante procedura ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/91 e dei lavoratori cassintegrati a forte rischio di disoccupazione. Modifiche e integrazioni della DGR 99/2019”;
- della DGR n. 563 del 06/05/2019 avente ad oggetto “Adozione del Piano delle attività 2019 di ARPAL Umbria ai sensi dell’art. 23 c. 2 della L.R. 1/2018”;
- della DGR n.671 del 17/05/2019 avente ad oggetto “Utilizzo della profilazione nazionale nei programmi di politiche attive regionali. Modifica e integrazione alle DGR 400/2019 e 563/2019”;
- della DGR 818 del 23/07/2018 “Accordo quadro tra la Regione Umbria e le parti socio- istituzionali per la mobilità in deroga a seguito dell’emanazione dell’art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.”;
- della DGR 847/2017 “Por FSE 2014-2020. Priorità d’investimento 8.5 e 8.1. Adozione del Piano per la gestione delle Azioni di Politica Attiva del Lavoro per le aziende dell’Area di crisi complessa Terni Narni richiedenti l’intervento di cui all’art. 44 c. 11 bis del Dlgs 148/2015 e smi. Modifiche ed integrazioni alla DGR n.523 del 17/05/2017”;
- della DGR 1057/2018 “Interventi di politica attiva del lavoro per i lavoratori delle aziende dell’Area di crisi complessa Terni Narni richiedenti l’intervento di cui all’art.44 c. 11 bis del Dlgs 148/2015 di cui alla DGR 847/2017. Estensione dell’accesso alle misure ai lavoratori delle aziende che operano nell’area dall’Accordo di programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del Gruppo Antonio Merloni, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 9 quater della L 108/2018”,
- della Determina Dirigenziale n. 8661 del 29/08/2017 “Gestione delle Azioni di Politica Attiva del Lavoro per le aziende dell’Area di crisi complessa Terni Narni – Approvazione modulistica e procedura per attività di consulenza specialistica dei Centri per l’Impiego – Azienda Alimentitaliani srl”;
- della Determina Dirigenziale n. 1315 del 09/02/2018 avente ad oggetto: “Approvazione dell’AVVISO “Crisi_Aziendali_2018” Azioni di Politica Attiva del Lavoro per i lavoratori coinvolti in crisi aziendali, per i quali non si prospetta un rientro in azienda, e in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, del territorio dell’area di crisi complessa Terni –Narni - Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020 OB. “Investimenti a favore della



www.regione.umbria.it/fse

- crescita e dell'occupazione" Asse I "Occupazione" – Priorità di investimento 8.1-R.A. 8.5 - Priorità di investimento 8.5-R.A. 8.6 e della relativa modulistica”;
- della Determinazione Direttoriale n. 664 del 28/12/2018 “ Adozione del bilancio di previsione 2019-2021 dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro ARPAL Umbria, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 1/2018 e dell'art 11 del Regolamento di organizzazione”.
 - della D.G.R. n. 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento “Quadro strategico regionale 2014-2020”;
 - della D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014 e POR FESR 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 929 del 12.02.2015. Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex. Art. 47, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
 - della D.G.R. n. 986 del 06.09.2017 “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010. Decisione di esecuzione della Commissione del 12 dicembre 2014. Presa d'atto”;
 - della D.G.R. n. 1425 del 10/12/2018 “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010. Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7929 final del 21.11.2018. Presa d'atto”;
 - della D.G.R. n. 600 del 26 maggio 2014 avente ad oggetto "Disposizioni regionali in materia di Aiuti di Stato attuative del Regolamento (UE) n. 1407/2013 applicabili agli interventi qualificabili come aiuti di Stato concessi a valere sui POR FSE 2007-2013 e 2014-2020 e su altre risorse pubbliche per interventi di politica attiva del lavoro in ambito regionale”;
 - della D.G.R. n. 738 del 28.05.2015 avente ad oggetto “Approvazione regime di aiuti alla formazione e regime di aiuti all'occupazione a seguito del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - della D.D. n. 3346 dell'8.05.2012 “POR Umbria FSE 2007-2013. Approvazione del disciplinare per l'attuazione dei progetti in regime di semplificazione della spesa con unità di costi standard di cui all'art. 11.3 del Regolamento CE 1081/2006, modificato dal Regolamento (CE) 396/2009”;
 - della D.G.R. n. 463 del 24.04.2014, “Approvazione della metodologia di applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi, somme forfettarie, ai contributi concessi sotto forma di incentivi alle assunzioni e alle stabilizzazioni dei lavoratori precari”.
 - della D.G.R. n. 133 del 15.02.2016 “D.Lgs. n. 150 e Circolare MLPS n. 34 del 23.12.2015. Stato di disoccupazione. Prime indicazioni ai Centri per l'impiego regionali”;
 - della D.G.R. n. 1328 del 21.11.2016 “D.Lgs. n. 150/2015 e Circolare MLPS n. 34 del 23.12.2015. Stato di disoccupazione. Indicazioni ai Centri per l'impiego regionali a seguito del D.Lgs. 185/2016”;
 - della D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 e s.m.i. avente ad oggetto “POR FSE. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento d'indirizzo attuativo (DIA)”;
 - della D.G.R. n. 240 del 19.03.2018 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020. Documento di Indirizzo attuativo (DIA) approvato con D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 e s.m.i. Ulteriori modifiche ed integrazioni”;



www.regione.umbria.it/fse

- della D.D. n. 6457 del 21 giugno 2018, “PO Umbria FSE 2014-2020 - Approvazione Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 3 del 21 giugno 2018.”, pubblicata nel Supplemento ordinario n.4 del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 04.07.18;
- della Determinazione Direttoriale n. 10484 del 15/10/2018 "Sistema di Gestione e di Controllo" del PO FSE Umbria 2014-2020 – Approvazione modifiche/integrazioni – versione 3 al 29.06.2018;
- della D.G.R. n. 817 del 22.07.2013 “Repertorio definitivo dei procedimenti amministrativi regionali. Costituzione e pubblicazione sul sito istituzionale”.
- della Legge Regionale 14 febbraio 2018, n.1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 8, supplemento ordinario. n. 1, del 21/02/2018;
- della D.G.R. n.721 del 29 giugno 2018 “Legge regionale 1/2018, Articolo 49, c. 7 – Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)”;
- della DGR 366 del 16 aprile 2018 “Art. 49, comma 4, Legge Regionale 14/02/2018 n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.” Approvazione articolazione organizzativa dell’ARPAL Umbria;
- della Determinazione Direttoriale n.9846 del 28.09.2018 “Interventi per la gestione dei procedimenti connessi all’attuazione del POR FSE 2014-2020 interessati dalla transizione di funzioni e compiti dalla Regione Umbria ad ARPAL Umbria”.
- della D.G.R n. 1117 del 15.10.2018 “PO UMBRIA FSE 2014-2020: Individuazione dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli Assi I “Occupazione” e III “Istruzione e Formazione”;
- della D.G.R. n. 1419 del 10/12/2018 “PO UMBRIA FSE 2014-2020: Approvazione schema di convenzione tra Regione Umbria e Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli Assi I “Occupazione” e III “Istruzione e Formazione”;
- della “Convenzione per la delega di funzioni di Organismo Intermedio tra l’Autorità di Gestione (AdG) del POR Umbria FSE 2014- 2020 e l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) per la realizzazione di attività di cui agli Assi I “Occupazione” e III “Istruzione e Formazione” del POR FSE 2014-2020” sottoscritta in data 31/12/2018;
- della D.G.R. n. 118 del 02.02.2015 con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) n. 9916 del 12.12.2014 relativa al POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – CCI 2014IT05SFOP010, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 11 del 25.02.2015 e tutti gli atti normativi e amministrativi di livello comunitario, nazionale e regionale ivi richiamati;



www.regione.umbria.it/fse

- dei documenti denominati “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni e della strategia di comunicazione nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE e FESR 2014-2020”, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 luglio 2015;
- della D.G.R. n. 834 del 25.07.2016 avente ad oggetto “Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 – Adozione”
- della Determinazione Direttoriale n. 1563 del 21.02.2017 “PO FSE Umbria 2014-2020. Approvazione documento Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per il 2014-2020”;
- della DGR n. 538 del 06/05/2019 avente ad oggetto “POR UMBRIA FSE 2014-2020. Documento di Indirizzo Attuativo (D.I.A.) ex D.G.R. n. 430/2015 e s.m.i.: integrazioni e revisioni al 30.04.2019”;
- della Determina Dirigenziale n. 2737 del 21/03/2019 avente ad oggetto: “Applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione dei dati personali) all’attuazione del POR FSE 2014-2020. Determinazioni e approvazione modulistica;
- del Documento Annuale di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2019-2021, approvato Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 13 dicembre 2018, n. 288;

ARTICOLO 33. NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Avviso si rinvia al Programma del lavoro 2018 di cui alla DGR 817/2018 così come modificato ed integrato dalla DGR 99/2019 e dalla DGR 400/2019, al Piano delle attività 2019 di ARPAL Umbria adottato con DGR n. 563 del 06/05/2019 e al “manuale generale delle operazioni ad uso di beneficiari, attuatori e destinatari finali” degli interventi finanziati a valere su POR Umbria FSE 2014-2020 di cui alla DD 64/57/2019.